

COMMISSIONE III

AFFARI ESTERI E COMUNITARI

28.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FLAMINIO PICCOLI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sui lavori della commissione:		Zangheri ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, esportazione importazione e transito di materiale bellico (1419);	
Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i>	3	Martinazzoli ed altri: Controllo della produzione, esportazione e transito di materiale d'armamento (1649);	
Rutelli Francesco	3	Ronchi ed altri: Norme sull'esportazione, i transiti e la produzione di materiali di armamento (1749)	3
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Piccoli Flaminio, <i>Presidente, Relatore</i> ,	3, 8, 9 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21
Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e transito dei materiali di particolare interesse strategico (2033);		Andreis Sergio	7, 14, 17, 19, 21
Fiandrotti ed altri: Norme sul controllo delle vendite di armi all'estero (57);		Crippa Giuseppe	6, 8, 9, 10, 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20
Masina ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, il commercio e l'esportazione di materiale bellico (610);		Gunnella Aristide	7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
Stegagnini: Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico (1244);		Masina Ettore	16, 17, 19
		Mastella Mario Clemente, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	10, 12, 14, 21
		Ronchi Edoardo	10, 12, 13, 17, 18
		Sarti Adolfo	8, 14, 17, 19
		Scalfaro Oscar Luigi	14

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

ALESSANDRO DUCE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che la data di convocazione della seduta per il rinnovo dell'ufficio di presidenza della Commissione è stata rinviata.

FRANCESCO RUTELLI. Desidero avanzare formale protesta. Il mancato rinnovo dell'ufficio di presidenza della nostra Commissione nei termini previsti indica evidentemente il fallimento di una manovra di lottizzazione tesa a condizionare tale elezione. Ebbene, un accordo andava trovato prima, poiché i colleghi della maggioranza per discutere hanno avuto a disposizione i mesi di luglio agosto e settembre; se li avessero utilizzati, non si sarebbe pervenuti a questo ennesimo rinvio.

PRESIDENTE. Credo sia opportuno pervenire entro la prossima settimana alla conclusione dell'*iter* del testo unificato che ci apprestiamo oggi ad esaminare, iscrivendo all'ordine del giorno della seduta di domani il seguito della discussione.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e transito dei materiali di particolare interesse strategico (2033); e delle proposte di legge Fiandrotti ed altri: Norme sul controllo delle vendite di armi all'estero (57); Masina ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, il commercio e l'esportazione di materiale bellico (610); Stegagnini: Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico (1244); Zangheri ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico (1419); Martinazzoli ed altri: Controllo della produzione, esportazione e transito di materiali d'armamento (1649); Ronchi ed altri: Norme sull'esportazione, i transiti e la produzione di materiali di armamento (1749).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e transito dei materiali di particolare interesse strategico »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri: « Norme sul controllo delle vendite di armi all'estero »; Masina ed altri: « Norme per il controllo sulla produzione, il commercio e l'esportazione di materiale bellico »;

Stegagnini: « Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione esportazione e transito di armamenti e materiale bellico »; Zangheri ed altri: « Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico »; Martinazzoli ed altri: « Controllo della produzione, esportazione e transito di materiale d'armamento »; Ronchi ed altri: « Norme sull'esportazione, i transiti e la produzione di materiali di armamento ».

Ricordo che nella seduta del 10 maggio 1989 era stato approvato in linea di principio l'emendamento del relatore 7. 6, interamente sostitutivo dell'articolo 7.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Autorizzazioni alle trattative).

1. L'inizio delle trattative contrattuali ai fini delle operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, è soggetto ad autorizzazione preventiva, salvo quanto previsto ai successivi commi 2, 3 e 4.

2. L'inizio delle trattative contrattuali ai fini delle operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento da e verso Paesi CEE, NATO, UEO e membri del Consiglio d'Europa ovvero delle operazioni contemplate da apposite intese intergovernative, deve essere comunicato al Ministero della difesa che, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, ha facoltà di disporre condizioni o limitazioni alla conclusione delle trattative stesse.

3. Per l'esportazione temporanea dei materiali di armamento a fini di esibizioni, mostre e dimostrazioni tecniche, per l'esportazione temporanea dei relativi manuali e descrizioni tecniche e di ogni altro ausilio predisposto per la presentazione dei materiali stessi, nonché per l'esportazione di campionature per la partecipazione a gare, appalti e prove di valutazione, non è richiesta l'autorizzazione di cui al comma 1. L'effettuazione di tali

operazioni è soggetta al nulla osta del Ministero della difesa.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 e il nulla osta di cui al comma 3 non sono richiesti:

a) per le esportazioni di materiale di armamento, loro parti e componenti, di produzione non italiana, inviati all'estero in esportazione temporanea per manutenzione e riparazione;

b) per le attrezzature inviate all'estero in temporanea esportazione per installazione, messa a punto, prove, collaudo di materiali già autorizzati all'esportazione in conformità alla vigente normativa;

c) per le esportazioni di parti di ricambio e di componenti necessari per la riparazione o la manutenzione di materiali di armamento già regolarmente esportati;

d) per la riesportazione di materiali di armamento di paesi terzi per i quali era stata concessa la temporanea importazione a scopo di riparazione o di manutenzione.

5. Il Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e, per quanto coperto da classifica di riservatezza, ottenuto l'assenso del Presidente del Consiglio dei ministri, concede, in conformità agli indirizzi ed alle direttive di cui all'articolo 5, l'autorizzazione preventiva di cui al comma 1.

6. Con decreto del Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sono emanate le disposizioni di attuazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e del nulla osta di cui al comma 3.

7. L'eventuale rifiuto di una autorizzazione dovrà essere motivato e comunicato all'impresa interessata.

8. Decorsi 45 giorni dalla data di presentazione della domanda relativa alla richiesta di autorizzazione a iniziare le trattative contrattuali senza che sia stata comunicata al richiedente alcuna decisione, l'impresa potrà iniziare le trattative contrattuali dandone contestuale informazione al Ministero della difesa.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

ART. 8.

(Disciplina delle trattative contrattuali).

1. I soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 3 devono comunicare al Ministro degli affari esteri e al Ministro della difesa l'inizio di trattative contrattuali per l'esportazione, l'importazione e il transito di materiale d'armamento.

2. Entro 60 giorni il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro della difesa può vietare la prosecuzione della trattativa; inoltre può disporre condizioni o limitazioni alle attività medesime, tenuto conto dei principi della presente legge e degli indirizzi di cui all'articolo 2, nonché di motivi d'interesse nazionale.

3. La procedura di cui ai commi 1 e 2 si osserva anche qualora la iniziativa dei soggetti richiedenti si svolga dietro invito da parte di amministrazioni dello Stato che provvedano altresì a forme di assistenza.

4. Sono soggette al solo nulla osta del Ministro della difesa importazioni ed esportazioni:

a) di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione e riparazione di materiali già oggetto di contratti autorizzati, ma nei quali tali specifiche previsioni non erano contenute o siano scadute;

b) di materiali già regolarmente esportati e che debbano essere reimportati o riesportati temporaneamente, anche in altri paesi, per riparazioni o manutenzione;

c) di materiali importati, ed eventualmente anche esportati, e che debbano essere restituiti ai costruttori per difetti, inidoneità e simili;

d) di attrezzature da inviare in temporanea esportazione o importazione per installazione, messa a punto, prove e col-

laudo di materiali già autorizzati alla importazione od esportazione, ma senza che gli atti relativi avessero contenuto tali specifiche previsioni.

Di tale nulla osta, rilasciato con procedura semplificata determinata dal Ministro della difesa, va data notizia da questi al Comitato di cui all'articolo 6.

5. In ogni caso nella comunicazione vanno indicati gli affidamenti ricevuti in proposito o che si ritiene necessario di dover attuare da parte di amministrazioni dello Stato.

6. I Ministri di cui al presente articolo si avvalgono del Comitato di cui all'articolo 6.

7. L'eventuale rifiuto di una autorizzazione, nonché eventuali condizioni e limitazioni, dovranno essere motivati e comunicati all'impresa interessata.

8. 1.

Crippa, Marri.

Al comma 2, sopprimere le parole: UEO e: membri del Consiglio d'Europa.

8. 2.

Andreis, Rutelli, Ronchi, Salvoldi, Capanna, Calderisi.

Sostituire il comma 3 dell'articolo 8 con il seguente:

3. Per l'esportazione temporanea di campionatura per la partecipazione a gare, appalti e prove di valutazione, non è richiesta l'autorizzazione di cui al comma 1. L'effettuazione di tali operazioni è soggetta al nulla osta del Ministero della difesa.

8. 3.

Salvoldi, Ronchi, Andreis, Capanna, Rutelli.

Al comma 4, lettera b), sostituire la parola: inviate con la parola: da inviare.

8. 4.

Il Governo.

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

8. 5.

Rutelli, Ronchi, Salvoldi, Capanna, Andreis.

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

8. 6.

Salvoldi, Capanna, Andreis, Ronchi, Rutelli.

Al comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) per la riesportazione di materiali di armamento di paesi terzi per i quali era stata concessa la temporanea importazione o il transito a scopo di riparazione o di manutenzione, sempre che il materiale sia perfettamente individuabile e non risulti modificato nella struttura e nei compiti operativi propri.

8. 7.

Ronchi, Rutelli, Andreis, Salvoldi, Capanna, Calderisi.

Al comma 6, dopo la parola: difesa, aggiungere le seguenti:, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

8. 12.

Il Relatore.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. L'assenso o il rifiuto di una autorizzazione dovrà essere motivato e comunicato all'impresa interessata, oltreché trasmesso al Parlamento in occasione della relazione del Presidente del Consiglio.

8. 8.

Capanna, Andreis, Ronchi, Salvoldi, Rutelli.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Il diniego dell'autorizzazione di cui al comma 1 e del nulla osta di cui al

comma 3, succintamente motivato, è comunicato all'impresa interessata.

8. 9.

Il Governo.

Sopprimere il comma 8.

8. 10.

Salvoldi, Rutelli, Ronchi, Andreis, Capanna, Calderisi.

Sopprimere il comma 8.

8. 11.

Il Governo.

GIUSEPPE CRIPPA. L'emendamento 8.1 è alternativo alla formulazione recata dall'articolo 8 del testo unificato.

L'intento del legislatore — o, almeno, la volontà della maggioranza determinatasi in Commissione fino ad oggi — si è mosso nella direzione di una ricerca di rigore e di coerenza nei principi, cercando tuttavia di fornire agli operatori, alle istituzioni ed alla opinione pubblica la certezza e la linearità delle procedure. Il testo dell'articolo 8 al nostro esame contiene, invece, elementi di oscurità nelle procedure, di «lentocrazia» e di deresponsabilizzazione; si tratta di caratteristiche che riteniamo vadano eliminate.

Nella sostanza, si prevede l'attribuzione ad una serie di organismi delle competenze in materia di autorizzazione ad avviare le trattative contrattuali.

Ricordo che con l'articolo 6 abbiamo istituito un comitato consultivo dotato di ampia rappresentatività politica e tecnica. Riteniamo che questo organismo debba essere la sede dell'esame preliminare ai fini dell'autorizzazione alle trattative, oltre che di quello definitivo volto a concedere la vera e propria autorizzazione all'operazione di esportazione, importazione o transito. Ciò al fine di evitare che in una fase tanto delicata il passaggio autorizzativo si espliciti in sedi non chiaramente definite che sono sottoposte — come avviene oggi — a pressioni, condizionamenti ed a manovre improprie. Con ciò

si spiega la norma che proponiamo di introdurre con il comma 6 del nostro emendamento.

Riconosco che una certa diversità di vedute contraddistingue il nostro emendamento rispetto ad altri presentati da forze politiche che assieme a noi si sono battute per un cambiamento in senso restrittivo del rigore della disciplina in esame.

D'altra parte, intendiamo conservare il principio, già presente all'interno della formulazione dell'articolo 8 del testo unificato, della certezza dei tempi. Per motivazioni opposte il Governo ed i colleghi della sinistra hanno presentato emendamenti soppressivi del comma 8, recante appunto i termini entro i quali è possibile negare l'autorizzazione all'inizio delle trattative. La mia parte politica ha ritenuto che deve essere mantenuto un elemento di certezza da questo punto di vista, al fine di evitare quei rischi di eccessiva discrezionalità ed oscurità cui poc'anzi facevo riferimento. La certezza dei tempi costituisce una garanzia per tutti, mentre l'oscurità mette in condizioni di perpetuare gli aspetti più deteriori del sistema attuale.

Infine, se, da una parte, con il comma 2 proponiamo l'estensione da 45 a 60 giorni del termine per vietare la prosecuzione della trattativa, dall'altra chiediamo che sia soppressa la previsione di un *iter* particolare nei confronti dei paesi CEE, NATO, UEO e membri del Consiglio d'Europa, anche perché nulla impedisce che la specialità che contraddistingue i rapporti dell'Italia con questi paesi porti a contenere (semmai in termini semplificati) la procedura di rilascio dell'autorizzazione entro 50, 40 o addirittura 10 giorni.

In sostanza, l'emendamento 8.1 mi sembra maggiormente corrispondente allo spirito del dibattito sviluppatosi fino ad oggi in Commissione.

SERGIO ANDREIS. Desidero esprimere il mio consenso sull'opportunità, sottolineata dal presidente in apertura di se-

duta, di concludere l'*iter* del provvedimento al nostro esame entro la settimana prossima.

Entrando nel merito del dibattito, desidero sottolineare che, mentre il Governo ha proposto l'emendamento 8.11, soppressivo del comma 8 dell'articolo 8 del testo unificato, per riaffermare il meccanismo del silenzio-assenso, il fine che intendiamo raggiungere con l'identico emendamento 8.10 è, all'opposto, quello di introdurre il silenzio-diniego in caso di mancanza di autorizzazione.

Infatti, se è vero che i tempi delle procedure dovrebbero essere certi, non si può comunque accettare che la mancanza di una risposta entro la data fissata (per motivazioni poco nobili) comporti l'automatica possibilità di continuare le trattative.

Pertanto, prenderemo in considerazione l'eventualità di presentare un subemendamento all'emendamento 8.1, teso a modificare il meccanismo che ho esposto.

ARISTIDE GUNNELLA. Il testo dell'emendamento Crippa 8.1 presenta aspetti a mio parere positivi, ma credo che andrebbe integrato con una serie di elementi contenuti nell'articolo 8 del testo unificato.

Dopo i commi 1 e 2 dell'emendamento 8.1 - da me condivisi - occorrerebbe aggiungere un comma 2-bis per fare salvo il comma 2 dell'articolo 8 nella formulazione proposta nel testo unificato. Anche discutendo sui principi della normativa in esame, infatti, avevamo concordato sull'opportunità di prevedere procedure abbreviate per i rapporti commerciali con i paesi aderenti ad organismi europei con i quali il nostro ha stipulato alleanze militari; sulla base di tali considerazioni, andrebbe conservata la previsione di un termine abbreviato per l'espletazione delle procedure relative ad operazioni di esportazione, importazione e transito con quei paesi.

Mi sembra, inoltre, giusta l'esigenza, manifestata dal Governo, di sopprimere il comma 8 dell'articolo 8 nel testo unificato, poiché su questa materia non può

essere prevista una puntualizzazione tanto chiara dei termini entro i quali concedere l'autorizzazione. È necessario che i ministri si esprimano; quindi giudico positivamente la proposta di soppressione del comma 8. I ministri devono comunque esprimersi: entro 30 giorni per quanto riguarda le trattative con i paesi della CEE, della NATO, dell'UEO e membri del Consiglio d'Europa, entro 60 giorni per tutti gli altri.

Anche se il testo proposto dall'onorevole Crippa per l'articolo 8 mi pare più chiaro rispetto a quello del testo unificato, tuttavia propongo di integrarlo con un comma 2-bis. Nel caso l'esame prosegue sul testo unificato — come richiesto anche dal Governo con l'emendamento 8.11 — ribadisco la necessità della soppressione del comma 8.

ADOLFO SARTI. Premesso che prima di esprimere il giudizio del mio gruppo vorrei conoscere l'opinione del relatore e del rappresentante del Governo — che saluto con molta cordialità in quanto oggi partecipa per la prima volta ai lavori di questa Commissione — osservo che pregiudizialmente le considerazioni del collega Crippa mi paiono sagge; esse, infatti, portano ad un chiarimento che in questo campo è altamente auspicabile.

Rivolgendomi in particolare al collega Gunnella, mi domando se sia adeguata l'indicazione contenuta al comma 2 dell'articolo 8 del testo unificato, che evoca i quattro riferimenti istituzionali: la CEE, la NATO, la UEO ed il Consiglio d'Europa. Con l'espressione Consiglio d'Europa ci si riferisce a 24 paesi, quindi anche a quelli che fanno parte della UEO e della CEE; mentre l'espressione NATO escluderebbe l'Irlanda, che di tale Alleanza non fa parte, comprendendo i paesi di area atlantica in senso stretto. Non va, poi, dimenticata la recente integrazione del Consiglio d'Europa che, ammettendo, sia pure con lo *status* di membri osservatori permanenti, anche Unione Sovietica, Jugoslavia, Polonia ed Ungheria, potrebbe forse creare qualche problema. Se, come il collega Gunnella ritiene, è opportuno

stabilire comunque una delimitazione, ritengo sarebbe bene limitarsi al solo riferimento ai paesi NATO; d'altra parte quello alla CEE, finché questa non acquisirà competenza in materia di sicurezza, sarebbe ultroneo. Non sono pregiudizialmente contrario alla proposta del collega Gunnella — salvo, ripeto, conoscere l'opinione del Governo — ma esorto a non inserire riferimenti che potrebbero creare problemi.

ARISTIDE GUNNELLA. L'osservazione dell'onorevole Sarti mi sembra giusta ed accoglibile. Si potrebbe fare riferimento soltanto alla NATO ed alla UEO.

PRESIDENTE. In linea di massima sono favorevole all'emendamento 8.1, così come è stato formulato dagli onorevoli Crippa e Marri, in quanto lo ritengo fedele ai principi che vigono in questa materia; esso infatti tende a garantire che siano rispettati tempi ben precisi, senza tuttavia creare ai produttori difficoltà eccessive attraverso la previsione di una serie di balzelli e limiti. In quest'ottica, ritengo che i 60 giorni proposti nell'emendamento Crippa per assicurare al ministro degli affari esteri, d'intesa con quello della difesa, la possibilità di vietare la prosecuzione della trattativa, consentendo un tempo maggiore siano preferibili ai 45 previsti nel testo unificato. Tuttavia, prima di esprimermi in modo definitivo, vorrei comprendere meglio il significato del comma 3, che al momento mi è oscuro; tale comma, infatti, dispone che: « La procedura di cui ai commi 1 e 2 si osserva anche qualora l'iniziativa dei soggetti richiedenti si svolga dietro invito da parte di amministrazioni dello Stato che provvedano altresì a forme di assistenza ».

GIUSEPPE CRIPPA. Tale disposizione, che non rappresenta comunque un punto decisivo, tende a portare alla luce del sole una realtà: non esiste un mercato delle transazioni di armamenti che non sia sostenuto dalle amministrazioni dello Stato; non vi sono privati che operino da

soli in questo settore. L'equivoco che ancora esiste a tale proposito va superato. Quindi, le amministrazioni dello Stato devono assumersi le loro responsabilità.

Questo comma, per altro, va collegato al comma 5, che così recita: « In ogni caso nella comunicazione vanno indicati gli affidamenti ricevuti in proposito o che si ritiene necessario di dover attuare da parte di amministrazioni dello Stato ». Gli affidamenti in questione possono riguardare impegni per l'addestramento, impegni per una sostituzione particolare e così via; si tratta, nel complesso, di una materia che non è in mano agli industriali, ma nella quale lo Stato si assume, contratto per contratto, una serie di responsabilità e di impegni che è necessario vengano alla luce del sole. Tutte le volte che si verificano esportazioni, importazioni o transiti di armamenti, da qualsiasi istanza vengano promossi, è necessario che rientrino nella previsione di questa legge.

PRESIDENTE. A mio giudizio, il comma 3 non è chiaro e dovrebbe essere soppresso.

Per quanto riguarda il comma 2, vorrei osservare che è logico che nell'emendamento proposto non venga fatto esplicito riferimento alla CEE, alla NATO, alla UEO e al Consiglio d'Europa; infatti, tutto ciò che si riferisce ad esportazione, importazione e transito è previsto nell'articolo 1; si tratterebbe di una ripetizione non avrebbe alcuna utilità. Ritengo sufficiente — come ha fatto l'onorevole Crippa al comma 1 del suo emendamento 8.1 — prevedere che i soggetti debbano comunicare al ministro degli affari esteri ed al ministro della difesa l'inizio di trattative contrattuali per l'esportazione, l'importazione e il transito di materiale d'armamento, dando per assimilato ed accettato l'articolo 1, altrimenti si potrebbe sempre essere in difetto.

ARISTIDE GUNNELLA. In base all'articolo 1, comma 8, lettera c), così come è stato approvato, è escluso dalla disciplina della presente legge il transito di mate-

riale di armamento e di equipaggiamento per i bisogni di forze dei paesi alleati, secondo la definizione della Convenzione sullo statuto delle Forze della NATO, purché non siano invocate determinate deroghe: questo è il punto chiave. Nel momento in cui specifichiamo, all'articolo 8, che l'inizio di trattative da e verso paesi NATO e UEO — nella nuova formulazione proposta dal collega Sarti, che esclude il riferimento anche alla CEE ed al Consiglio d'Europa — deve essere soltanto comunicato al ministro della difesa, non sarà più attesa un'autorizzazione che è esclusa dalla disciplina della presente legge. Se, invece, non reinseriamo nel comma 2 tale esplicita disposizione, anche le trattative in questione saranno soggette ad autorizzazione e non più a semplice comunicazione, falsando in tal modo tutta l'impostazione della legge. Se introduciamo la modifica suggerita dall'onorevole Sarti al comma 2, non porremo attenzione al fatto che non si tratta di autorizzazione, ma solo di una comunicazione. Si sfaserebbe, quindi, l'impostazione dell'emendamento Crippa in quanto non in armonia con la *ratio* dell'articolo 1 con il quale si prevede che per talune operazioni non sia necessaria l'autorizzazione.

Dalla lettura dell'emendamento Crippa, sul quale concordo, non rilevo il riferimento ai paesi della NATO e della UEO che, per una maggiore capacità di limpidezza nella certezza delle posizioni, auspico venga reintrodotta nel testo del secondo comma dell'articolo 8 del testo unificato con la modifica suggerita dall'onorevole Sarti.

GIUSEPPE CRIPPA. Il riferimento dell'onorevole Gunnella al comma 8, lettera c), dell'articolo 1, già approvato dalla Commissione, non ritengo sia pertinente al nostro caso, in quanto quella norma esclude dalla disciplina della legge soltanto il transito di materiali di armamento, lasciando, invece, l'importazione e l'esportazione soggetta a regime autorizzativo anche nel caso si tratti di paesi alleati. La Commissione ha approvato sol-

tanto un'eccezione alla disciplina generale per quanto riguarda il transito nell'ambito dei paesi dell'Alleanza atlantica. Tant'è vero che sono in corso vertenze politiche con paesi alleati proprio su questo punto.

Le garanzie previste dal provvedimento in esame valgono quindi in tutti i sensi. Il punto che si desiderava fosse evidenziato — e formalizzato nell'articolo — è la previsione di una facilitazione procedurale qualora le autorizzazioni governative — che possono essere rilasciate anche nel giro di due giorni, senza attendere l'intero periodo di sessanta giorni — si mantengano all'interno dei principi di garanzia a cui tutti tendiamo.

ARISTIDE GUNNELLA. Ritengo che per quanto riguarda la materia delle autorizzazioni a trattare per le esportazioni e per le importazioni con i paesi aderenti alla NATO o alla UEO, sia necessario trovare una formula più chiara. Sarebbe opportuno prevedere per questi casi un termine di trenta giorni perché non è possibile attendere sessanta giorni per avere un'autorizzazione nei confronti di paesi con i quali abbiamo un differente rapporto. Se, invece, si prevedesse una normativa identica tra i paesi dell'Alleanza e gli altri, si potrebbe incrinare il quadro di fiducia reciproca.

Sono d'accordo sulla necessità di sopprimere il comma 8 dell'articolo 8 del testo unificato, a condizione che vengano previsti due termini differenziati.

PRESIDENTE. Onorevole Crippa, le ricordo che sarebbe opportuno che lei presentasse un subemendamento al suo emendamento sostitutivo al fine di prevedere la disciplina per l'esportazione temporanea a fini di esibizioni tecniche e di mostre.

GIUSEPPE CRIPPA. Signor presidente, la previsione cui lei fa riferimento non è stata dimenticata! Il Governo può proporre un proprio emendamento.

PRESIDENTE. Ritengo auspicabile introdurre il semplice nulla osta per tali casi per consentire al nostro paese di competere sul piano europeo.

ARISTIDE GUNNELLA. Sono d'accordo.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo, auspicando che su tale materia si giunga ad un punto di convergenza, ricorda alla Commissione di aver proposto il comma 3 dell'articolo 8 del testo unificato proprio per porre chiare garanzie. In questo senso concordo con il relatore circa la necessità di un'apposita previsione proprio per evitare equivoci.

PRESIDENTE. In qualità di relatore, accolgo l'impostazione generale dell'emendamento Crippa, ma ritengo sia necessario emendarlo in alcune parti. Per quanto riguarda, ad esempio, il comma 6, ritengo vada soppresso.

ARISTIDE GUNNELLA. Deve essere soppresso!

EDOARDO RONCHI. Signor presidente, vorrei porre all'attenzione della Commissione la diversa impostazione dell'articolo 8 del testo unificato rispetto all'emendamento Crippa. Mentre nel primo l'avvio della trattativa era soggetto ad una preventiva autorizzazione, nell'emendamento interamente sostitutivo si prevede che il ministro degli affari esteri, d'intesa con il ministro della difesa « può vietare » l'avvio della trattativa. Ciò che era un obbligo diventa ora una facoltà! Ritengo questo un punto da discutere in quanto noi chiediamo venga reintrodotta l'obbligo dell'autorizzazione preventiva. Si può discutere sull'esigenza di escludere dalla procedura di autorizzazione preventiva i paesi della CEE o della NATO.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo evidentemente tiene molto alla proposta che ha avanzato, tuttavia intende prendere atto della volontà del Parlamento.

Concordo con le proposte di modifica del presidente all'emendamento 8.1, anche se mi sembra che con esse si ritorni all'impostazione iniziale del testo unificato.

ARISTIDE GUNNELLA. L'emendamento 8.1 è accettabile — lo ribadisco — tranne che per le disposizioni contenute nei commi 3 e 6.

Per quanto riguarda quest'ultimo, ritengo che un comitato non possa dare due pareri autorizzativi, il primo ai fini dell'avvio delle trattative ed il secondo per rendere possibile la stipula del contratto; in quest'ultimo caso l'organismo non farebbe che svolgere un'attività consultiva su una decisione già presa in precedenza.

GIUSEPPE CRIPPA. Bisogna chiarire che il Governo ha rovesciato l'impostazione originaria della Commissione, prevedendo da una parte un meccanismo autorizzativo e dall'altra un termine di 45 giorni, decorso il quale l'autorizzazione si ritiene concessa. Successivamente, poi, l'Esecutivo ha proposto, con l'emendamento 8.11, di cancellare il meccanismo del silenzio-assenso.

Ora, la proposta del collega Ronchi, di sostituire al comma 2 dell'emendamento 8.1 le parole « può vietare » con la parola « autorizza », mi sembra ricalcare appunto le intenzioni contenute nell'emendamento del Governo 8.11; tuttavia, se essa rappresenta un momento di concordia all'interno della Commissione, siamo disposti ad accettarla.

PRESIDENTE. Da parte mia, ritengo si possa concordare con la formulazione proposta dall'onorevole Ronchi, mentre credo sia opportuno prevedere un termine di 60 giorni che rappresenta una garanzia sufficiente. Ieri, parlando dell'argomento con l'onorevole Zamberletti ci eravamo trovati d'accordo sull'insufficienza del termine di 30 giorni.

ARISTIDE GUNNELLA. Ma quest'ultimo termine riguarderebbe solo i paesi CEE,

NATO, UEO e membri del Consiglio d'Europa.

GIUSEPPE CRIPPA. Stabilire un termine di 60 giorni per tutti i paesi non vieta che per quelli appartenenti alla NATO, alla CEE, alla UEO o al Consiglio d'Europa si possa procedere più celermente. Non riesco a capire perché dovremmo appesantire la normativa con una previsione particolare. Lo stesso governo degli Stati Uniti, nel disciplinare le transazioni di armamenti, non ha tenuto a distinguere fra Italia e, per esempio, Vietnam del Nord; non è indispensabile che il nostro paese si discosti dalla legislazione vigente altrove.

PRESIDENTE. Credo, comunque, che il comma 6 dell'emendamento 8.1 si possa definire superfluo.

GIUSEPPE CRIPPA. In realtà esso costituisce la disposizione qualificante di tutto il nostro emendamento, in quanto nell'originaria formulazione del testo unificato non si capisce precisamente quale sia l'organismo responsabile di indagare sui soggetti che intendono iniziare trattative; o, meglio, non si comprendono i termini della procedura che verrebbe intrapresa dal ministro della difesa. L'articolo 6 invece — come ho ricordato — prevede un comitato con ampia rappresentanza politica e tecnica, le cui competenze riguardano appunto l'approfondimento della materia di indagine.

In sostanza, proponiamo un'unica figura di interlocutore e non una pluralità di punti di riferimento.

ARISTIDE GUNNELLA. Ritengo che occorra separare il momento autorizzativo teso ad intraprendere le trattative (una fase di spiccata natura politica e tecnica che dovrebbe ricadere sotto la competenza dei Ministeri della difesa e degli affari esteri) da quello in cui si legittima concretamente, mediante un parere da esprimere al ministro del commercio con l'estero, la possibilità di esportare o importare materiale d'armamento.

Ribadisco che, in presenza di un indizio manifestato nella fase iniziale delle trattative, sarà impossibile per lo stesso organismo pronunciarsi diversamente in sede di autorizzazione conclusiva. In quest'ottica, inoltre, non si riuscirebbe nemmeno a rispettare il termine di 60 giorni, poiché il tempo disponibile non può essere sufficiente per smaltire circa 20 mila richieste di autorizzazione all'anno, materiale che, praticamente, il comitato dovrebbe esaminare due volte. In sostanza, il secondo parere sarebbe vincolato al primo.

PRESIDENTE. Tanto più che il Ministero, per dare l'autorizzazione, si avvale di un comitato.

GIUSEPPE CRIPPA. Noi crediamo che debbano essere i ministri ad avvalersi del comitato per l'esportazione, l'importazione e transito per il parere. Che cosa significa subordinare la prosecuzione della trattativa ad un'autorizzazione? È questo il concetto da individuare rispetto all'impostazione dei principi generali della legge. In tal senso non vi è alcuna esigenza di costituire un altro comitato nell'ambito del Ministero della difesa.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, Sottosegretario di Stato per la difesa. Ma un simile comitato non è previsto.

GIUSEPPE CRIPPA. Eppure, il comma 6 nella formulazione del testo unificato recita: « Con decreto del Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sono emanate le disposizioni di attuazione » ...

ARISTIDE GUNNELLA. È assai più produttivo assegnare la responsabilità politica e tecnica di questa fase della procedura ai soli Ministeri della difesa e degli esteri, piuttosto che coinvolgere in un secondo parere autorizzativo un comitato. In caso contrario trascorrerebbe un termine assai superiore ai 60 giorni previsti.

EDOARDO RONCHI. In effetti il problema tecnicamente si pone perché i ministri di cui all'articolo 8 intervengono in una serie di questioni che potrebbero essere definite minute — materiali già esportati, cambi di componenti, attrezzature da inviare tempestivamente — ed è ovvio che se per ognuna di queste operazioni dovessero consultare il comitato di cui all'articolo 6 tutto diventerebbe molto complesso. Tuttavia il problema esiste, si pensi ad esempio alle grosse partite; quindi ritengo anch'io che al comma 6 si potrebbe stabilire che « i ministri di cui al presente articolo si possono avvalere del comitato di cui all'articolo 6 », comitato che dovrebbe soltanto dare pareri al ministro del commercio con l'estero, benché abbia funzioni più ampie.

ARISTIDE GUNNELLA. C'è la responsabilità politica dei ministri della difesa e degli affari esteri!

EDOARDO RONCHI. Tali ministri nominano i loro esperti, ma in caso di particolari esigenze si fa riferimento al comitato.

ARISTIDE GUNNELLA. Il giudizio sull'autorizzazione è dato dal ministro degli affari esteri sul piano politico e dal ministro della difesa sul piano tecnico: questo è il primo dato su cui indistintamente ci siamo tutti battuti.

La seconda fase è quella del comitato — cui partecipano tanti altri ministeri — cioè quella relativa al momento dell'esportazione, ed infatti il comitato è consulente del ministro del commercio con l'estero.

Se prevediamo un solo comitato, rendiamo complesso il meccanismo ed allora saranno necessari ben più di 60 giorni, dal momento che vi sono circa 20 mila richieste! La responsabilità deve essere politica.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, Sottosegretario di Stato per la difesa. Personalmente concordo con la linea esposta dall'onorevole Gunnella, tuttavia ritengo opportuno, in una materia di questo genere, cercare

di raggiungere un accordo tra le posizioni dei diversi gruppi parlamentari. Venendo incontro alle esigenze manifestate, ritengo anch'io che si potrebbe stabilire che i ministri possono avvalersi del comitato di cui all'articolo 6 qualora la rilevanza dell'operazione lo richieda.

PRESIDENTE. Tanto più che si tratta di un comitato consultivo.

ARISTIDE GUNNELLA. Nel momento in cui avvenisse un qualsiasi fatto, ed i ministri non si fossero avvalsi della consulenza del comitato, nascerebbe sicuramente una questione politica. La responsabilità politica ed autorizzativa deve essere dei ministri della difesa e degli affari esteri e nessun altro può dire loro se una trattativa debba essere o meno avviata: insisto su questo punto benché sia lungi da me la volontà di ostacolare l'esame del provvedimento. La mia convinzione è che per non sentirsi accusati di non aver consultato il comitato, i ministri finiranno con il farlo in qualsiasi occasione.

PRESIDENTE. Poiché si tratta di un comitato consultivo, non troverei assolutamente niente di errato se consentissimo che i ministri se ne possano avvalere.

ARISTIDE GUNNELLA. Dal punto di vista legislativo si tratta di un non senso. Altro che 60 giorni, ne servirebbero 600!

PRESIDENTE. Ciò che mi rende perplessa è che il comitato ha natura consultiva. Parlando di 600 giorni, l'onorevole Gunnella avrebbe ragione se facessimo riferimento ad un organo che dovesse esaminare ogni singola operazione, poiché in tal modo l'*iter* diventerebbe lunghissimo.

GIUSEPPE CRIPPA. Il problema è che l'emendamento 8.1 è coerente con altri da noi presentati — e respinti dalla Commissione — quando, discutendo della nomina del comitato consultivo, abbiamo cercato di portare sino alle estreme conseguenze il ruolo fondamentale del ministro degli affari esteri. Siamo riusciti a far desi-

gnare come sede del comitato il Ministero degli affari esteri, ma protagonista della fase finale esportativa è rimasto il ministro del commercio con l'estero. Ciò crea qualche contraddizione nel nostro discorso, me ne rendo conto, ma è coerente con la nostra volontà che non vi siano meccanismi organizzativi più o meno paralleli — all'interno del Ministero della difesa soprattutto — che gestiscano questa autorizzazione. Dunque, quando il ministro ha bisogno di pareri — e in questo senso ci soddisfa l'osservazione del rappresentante del Governo — deve rivolgersi a questo comitato e non ad altri; credo, però, che nel 99,9 per cento dei casi in questa fase il ministro non abbia bisogno di rivolgersi a nessuno poiché deve solo stabilire quale sia la natura del rapporto tra il nostro paese e quello con il quale deve aprirsi la trattativa. Quindi accettiamo la previsione che i ministri « possono avvalersi », qualora ne abbiano bisogno.

ARISTIDE GUNNELLA. Se ne avvarranno sempre a scanso di responsabilità.

In questa situazione non c'è ministro che rinuncerà a richiedere il parere. Il problema di concedere l'autorizzazione all'inizio della trattativa è politico-autorizzativo e non potrebbe essere diverso.

PRESIDENTE. L'articolo 6 esiste e ad esso si può sempre fare riferimento.

ARISTIDE GUNNELLA. Ma ha altro significato.

EDOARDO RONCHI. Vorrei fare due esempi concreti. Il primo è il seguente: poniamo sia stata vietata l'esportazione di armi in un tal paese con parere del comitato consultivo e che un'azienda chieda l'autorizzazione alla trattativa per quello stesso paese; i ministri degli affari esteri e della difesa (nel frattempo potrebbe essere cambiata la situazione) devono decidere se concedere o meno questa autorizzazione: è evidente che hanno la necessità rivedere le ragioni per cui l'esportazione era stata negata e quindi

investire il comitato che a suo tempo aveva vietato l'operazione. In questo caso il parere è necessario.

Secondo esempio: vi è un divieto di esportazione di determinati sistemi d'arma e vi è una richiesta di ricambi e componenti di quei sistemi d'arma; il comitato deve dire se tali ricambi servano soltanto per le armi rispetto alle quali vale il divieto. Anche in questo caso è necessaria l'espressione del parere.

SERGIO ANDREIS. Il collega Gunnella porta avanti la sua linea in modo molto chiaro, noi portiamo avanti la nostra. Il problema è uno solo: se si voglia favorire la maggior vendita possibile di sistemi d'arma o se si voglia seguire la linea, introdotta nel primo articolo, di indirizzo di una vendita equilibrata e controllata.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Onorevole Gunnella, in linea di principio sono d'accordo con lei, ma è necessario tenere conto della considerazione generale in base alla quale la dizione: « potersi avvalere » costituisce una maggiore complicazione, ma anche il massimo di garanzia. Se io fossi il ministro, mi avvarrei di tale comitato proprio per avere il massimo consenso e per evitare difficoltà di carattere politico generale. La Commissione deve essere cosciente del fatto che accogliendo tale formulazione, la scioltezza procedurale verrebbe certamente meno. Si tratta di scegliere tra due possibilità; altre strade non vi sono.

GIUSEPPE CRIPPA. Accettiamo di riformulare il sesto comma sostituendo le parole « si avvalgono » con le altre « possono avvalersi ».

ADOLFO SARTI. Poiché il comitato di cui all'articolo 6 ha natura consultiva, non deve rispondere a nessuno. Se accettassimo la soluzione del parere obbligatorio, la responsabilità verrebbe meno in quanto, per casi delicati, il ministro attribuirebbe la responsabilità al comitato e

quest'ultimo si sentirebbe deresponsabilizzato per il fatto che ha natura consultiva. In tal senso non è auspicabile attribuire responsabilità al comitato. A questo punto devo dire che non è semplice trovare la soluzione, ma la cosa importante è che si preveda una sorta di « setaccio » efficace che renda veramente chiare le responsabilità raggiungendo nel contempo l'obiettivo. La previsione originaria dell'emendamento Crippa turberebbe proprio l'assunzione di responsabilità che resterebbe di tutti e di nessuno, rendendo evanescente qualunque « setaccio ». Ricordo ai colleghi che sin dall'inizio la volontà politica della Commissione era chiaramente indirizzata verso la creazione di strumenti-filtro più efficaci possibile proprio perché il commercio delle armi è una delle cose peggiori che vi possano essere sul piano umano.

In conclusione, la soluzione più opportuna sarebbe quella di lasciare al ministro la responsabilità, in quanto il comitato di cui all'articolo 8 è stato creato per altre finalità.

ARISTIDE GUNNELLA. Mantenere il comma 6 ritengo sia una scelta tecnicamente e strutturalmente sbagliata perché non faremmo altro che rendere distinti il momento politico autorizzativo e quello esecutivo riferito all'esportazione vera e propria. Nel caso fosse accolta la formulazione « possono avvalersi », il ministro degli esteri potrebbe richiedere il parere al comitato, ma ciò accadrà sempre! In questo modo verrà meno l'individuazione della responsabilità politica dell'atto.

OSCAR LUIGI SCALFARO. Sin dall'inizio dei nostri lavori sostenni di essere favorevole all'adozione di ipotesi le più strette e severe possibile. Rimango di tale parere. In questo caso, però, vi è un'obiezione che ne comprende due.

In primo luogo, nel momento in cui un ministro ha a disposizione un comitato, 99 volte su 100 non si assumerà direttamente la responsabilità, determinando in questo modo un atteggiamento

che nessuno vuole. Una cosa è auspicare un « setaccio » molto stretto, altra cosa è il rinvio !

In secondo luogo vorrei sottolineare che si finirebbe per determinare una situazione di rinvio che non soddisferebbe nessuno, neppure quelli di voi che hanno studiato a fondo la materia. Sarebbe forse opportuno sospendere l'esame di questo articolo.

In conclusione auspico l'istituzione di un « setaccio » stretto con responsabilità chiare ed autonomo, e non una formula che possa portare ad un rinvio *sine die*.

PRESIDENTE. Tale posizione è bellissima, ma nella pratica sono convinto che alla fine qualche balzello in più è meglio metterlo. In questo senso anche la previsione: « possono avvalersi » può servire !

ARISTIDE GUNNELLA. Questa soluzione deresponsabilizzerebbe il ministro ! Si tratta di un dato politico sul quale l'onorevole Crippa ed io ci siamo battuti tanto. Che c'entra il comitato che deve esprimere pareri al ministro del commercio con l'estero ?

È necessario poi prevedere l'istituto del silenzio-assenso con i limiti dei sessanta giorni. È questa, quindi, l'unica possibilità per evadere, con una media di circa duecento al giorno, le ventimila domande giacenti.

GIUSEPPE CRIPPA. Le preoccupazioni avanzate dall'onorevole Scalfaro toccano la sensibilità di tutti noi. Esiste tuttavia un meccanismo consultivo, collega Scalfaro, in ogni atto, altrimenti rimarrebbero operanti le strutture attuali che fanno riferimento, ad esempio, ai servizi segreti o ad altri uffici dello stato maggiore della difesa.

Sono d'accordo sulla necessità di attribuire chiaramente la responsabilità politica, ma vi possono essere casi di notevole rilevanza e particolarmente controversi (come quelli cui faceva riferimento il collega Ronchi) che consiglierebbero al ministro di acquisire i pareri del comi-

tato. In questo caso, preferirei che il referente fosse esplicitato, trovando sede, appunto, nel comitato già previsto all'articolo 6, ampiamente rappresentativo dei Ministeri degli affari esteri della difesa e di altri.

Credo che si possa giungere entro la mattinata all'approvazione dell'articolo 8, ma, discutendo del comma 6 del nostro emendamento, dobbiamo fare attenzione a quanto disposto dal comma 2, sulla base del quale i ministri richiamati vengono investiti di una notevole responsabilità con la previsione di termini certi; è proprio la volontà di pronunciarsi in una determinata direzione che generalmente viene meno nell'attività dei ministri e della pubblica amministrazione.

A questo proposito vi sono due strade aperte. La nostra parte politica ha proposto di investire il ministro delle suddette responsabilità, assegnandogli un termine di sessanta giorni, all'interno del quale, evidentemente, egli sarebbe sottoposto a pressioni e contestazioni qualora non facesse la sua parte; comunque, in mancanza di una pronuncia, l'autorizzazione si intenderebbe concessa. Si delinea, insomma, un meccanismo di silenzio-assenso, ma, al contempo, si responsabilizza notevolmente il ministro di fronte all'eventualità che risulti successivamente illecita una trattativa autorizzata.

Una serie di obiezioni sono state manifestate all'indirizzo di questa tesi da parte del rappresentante del Governo e di alcuni colleghi delle opposizioni. È stato proposto di modificare la formulazione del secondo comma dell'emendamento 8.1 sostituendo le parole « può vietare » con « autorizza ». Ebbene il problema sotteso alla cancellazione del meccanismo del silenzio-assenso consiste nello stabilire quale sarà l'esito di una trattativa non autorizzata entro il sessantesimo giorno. Forse la domanda decadrà.

PRESIDENTE. Con la parola: « autorizza », si intende che ogni volta il responsabile deve autorizzare.

GIUSEPPE CRIPPA. A nostro parere, occorre precisare la soluzione adottata, altrimenti ci troveremo nuovamente di fronte ad una normativa portatrice di confusione procedurale.

Come dicevo, sulla base di una serie di obiezioni sollevate nei confronti del nostro emendamento 8.1, la sua impostazione può essere rovesciata, ampliando il margine di tempo assegnato per l'autorizzazione e contestualmente stabilendo che decorso il termine l'autorizzazione si intende negata.

In sostanza, si fronteggiano le ipotesi di un termine di sessanta giorni per negare l'autorizzazione o di un margine di tempo anche doppio per concederla. Nel primo caso avremmo il meccanismo del silenzio-assenso, nel secondo quello del silenzio-diniego.

Fra queste alternative occorre scegliere per dare certezza al Parlamento, agli operatori ed alla pubblica opinione; la semplice formulazione recata dalla parola « autorizza », in mancanza di un adeguato ampliamento dei termini, potrebbe legittimare le interpretazioni più disparate. A questo punto, la specificazione dei limiti di tempo mi pare perfino più importante della previsione di un parere da parte del comitato consultivo.

ARISTIDE GUNNELLA. Le affermazioni del collega Crippa sono contraddittorie rispetto allo stesso emendamento 8.1, all'interno del quale si stabilisce esplicitamente che l'eventuale rifiuto di un'autorizzazione deve essere sempre motivato. In sostanza, sulla base del comma 7 si esclude il rigetto di un'autorizzazione per decorrenza dei termini, poiché quest'ultima non può essere considerata una motivazione sostanziale.

Ora, si prospetta l'ipotesi di ampliare i termini, per esempio, da 60 a 120 giorni. Da parte mia, mi dichiaro contrario, poiché normalmente un'autorizzazione va concessa nell'arco di 48 ore; in altre parole, le trattative devono quasi sempre essere iniziate subito, poiché, in caso contrario, subentrerebbero altri sog-

getti interessati. Pertanto, dobbiamo fare in modo che di fatto le trattative possano iniziare.

ETTORE MASINA. Ma noi stabiliremmo un limite massimo e non un termine minimo.

ARISTIDE GUNNELLA. E allora, la precedenza sarà determinata su base cronologica o di importanza? Eventualmente, quale sarebbe il soggetto preposto a tale competenza?

ETTORE MASINA. Il ministro.

ARISTIDE GUNNELLA. Ma il ministro deve esaminare un enorme numero di pratiche!

PRESIDENTE. Proprio per questo occorre lasciargli i tempi più lunghi.

ARISTIDE GUNNELLA. In realtà, il ministro non può mettersi a vagliare tutte le richieste pervenute, poiché — come ho ricordato — il loro numero ammonta a circa 20 mila l'anno.

Ribadisco che, per essere coerenti, dovremmo approvare il testo dell'emendamento 8.1, ad eccezione dei commi 3 e 6, inserendo, al comma 4, l'ipotesi di esibizioni, mostre e dimostrazioni tecniche tra quelle soggette esclusivamente al nulla osta del ministro della difesa.

In questo senso, ritengo che il comma 2 del medesimo emendamento 8.1 sia condivisibile nell'attuale formulazione.

GIUSEPPE CRIPPA. Come ho già detto, i rappresentanti delle opposizioni ed il Governo hanno presentato identici emendamenti al fine di sopprimere il comma 8 dell'articolo 8 nella formulazione del Comitato ristretto; in sostanza, gli emendamenti 8.10 ed 8.11, con motivazioni opposte, propongono la soppressione del termine di 45 giorni per comunicare l'esito della richiesta di autorizzazione. In questo senso, è chiaro che sia i rappresentanti delle opposizioni, sia il Governo si oppongono anche alla parte dell'emenda-

mento 8.1 che prevede un simile meccanismo di silenzio-assenso. Da parte mia, cerco di interpretare il dissenso cui ho fatto riferimento, per capire se con esso si voglia introdurre un meccanismo chiaramente autorizzativo, che prevede implicitamente o esplicitamente il silenzio-diniego.

PRESIDENTE. Mi pare che l'attuale formulazione del comma 2 dell'emendamento 8.1, con le parole « può vietare », sia maggiormente adeguata a conciliare gli opposti punti di vista. In questo senso, lo stesso onorevole Gunnella si è dichiarato d'accordo.

ARISTIDE GUNNELLA. Ribadisco che il mio parere è contrario ai commi 3 e 6 dell'emendamento 8.1.

GIUSEPPE CRIPPA. Potremmo accettare di riformulare il comma 6 con le parole « possono avvalersi » in luogo delle parole « si avvalgono ».

ARISTIDE GUNNELLA. Le mie obiezioni riguardano i commi 3 e 6. Per quanto riguarda il comma 3, ripeto che non lo comprendo affatto. Del comma 6, invece, non capisco lo spirito. Se si lasciasse ai ministri la facoltà di avvalersi o meno del comitato, nessuno, comunque, si assumerebbe la responsabilità di decidere senza averlo consultato.

Tuttavia si tratta di un comitato consultivo che deve esprimere pareri tecnici al ministro del commercio con l'estero ai fini dell'esportazione. Non ha dimensione politica e non può averla: questa è la mia obiezione di fondo.

PRESIDENTE. Come relatore sono del parere che debba essere soppresso l'ultimo capoverso del comma 4 dell'emendamento 8.1, in quanto, prevedendo la comunicazione al comitato del nulla osta rilasciato dal ministro della difesa, gli si attribuisce un ruolo che non gli compete.

ADOLFO SARTI. Concordo con la proposta del presidente di sopprimere tale capoverso.

SERGIO ANDREIS. Anch'io sono d'accordo.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda il comma 2, ritengo debba rimanere la dizione « può vietare » proposta dal collega Crippa e non quella « autorizza » richiesta dall'onorevole Ronchi.

EDOARDO RONCHI. Comunque noi formalizzeremo il nostro subemendamento.

PRESIDENTE. Del comma 3 dell'emendamento 8.1, come già detto, propongo la soppressione.

Per quanto riguarda il comma 4, credo vada reintrodotta il riferimento alle mostre ed alle dimostrazioni tecniche, riprendendo la formulazione del comma 3 dell'articolo 8 del testo unificato.

ETTORE MASINA. Preannuncio sin d'ora che voterò contro questo subemendamento.

PRESIDENTE. Passando al comma 6, la mia proposta è quella di sostituire le parole: « si avvalgono » con le parole: « possono avvalersi ».

All'emendamento Crippa 8.1 sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

Al comma 2, sostituire le parole: può vietare con la seguente: autorizza.

O. 8. 1. 1.

Ronchi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'inizio delle trattative contrattuali ai fini delle operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento da e verso paesi NATO e UEO ovvero delle operazioni contemplate da apposite intese intergovernative, deve essere comunicato al Ministero della difesa che, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, ha facoltà di disporre condizioni o limitazioni alla conclusione delle trattative stesse.

O. 8. 1. 2.

Sarti.

Sopprimere il comma 3.

0. 8. 1. 3.

Il Relatore

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) di armamento a fini di esibizioni, mostre e dimostrazioni tecniche; dei relativi manuali e descrizioni tecniche e di ogni altro ausilio predisposto per la presentazione dei materiali stessi, nonché di campionature per la partecipazione a gare, appalti e prove di valutazione.

0. 8. 1. 4.

Il Relatore

Al comma 4, sopprimere l'ultimo capoverso.

0. 8. 1. 5.

Il Relatore

Sopprimere il comma 5.

0. 8. 1. 6.

Il Relatore

Al comma 6, sostituire le parole: si avvalgono con le seguenti: possono avvalersi.

0. 8. 1. 7.

Il Relatore

Pongo in votazione il subemendamento Ronchi 0.8.1.1, contrario il relatore.
(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento Sarti 0.8.1.2, favorevoli il relatore ed il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0.8.1.3, favorevole il Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 0.8.1.4, favorevole il Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 0.8.1.5, favorevole il Governo.
(È approvato).

Passiamo al subemendamento del relatore 0.8.1.6.

ARISTIDE GUNNELLA. Poiché è stato soppresso il comma 3, questo inciso non ha più ragione di esistere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 0.8.1.6, favorevole il Governo.
(È approvato).

Passiamo al subemendamento del relatore 0.8.1.7.

ARISTIDE GUNNELLA. Poiché in base al meccanismo sinora adottato è stata effettuata la scelta di conferire al ministro degli esteri la responsabilità politica del procedimento, non ritengo sia possibile che il comitato possa allo stesso tempo fornire pareri a ministri diversi. Per tale motivo sono contrario al mantenimento del comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 0.8.1.7, favorevole il Governo.
(È approvato).

EDOARDO RONCHI. Annuncio il nostro voto contrario all'emendamento 8.1 in quanto il meccanismo che lo ispira è completamente diverso da quello previsto dal testo unificato. Il Comitato ristretto, infatti, aveva stabilito di prevedere un'apposita autorizzazione ad avviare le trattative contrattuali. Se un'azienda apre un canale per l'esportazione delle armi, sarà molto difficile chiuderlo. Stabilendo, invece, un sistema autorizzativo facoltativo si pone un'ipoteca negativa su questo importante aspetto.

ETTORE MASINA. Voterò contro l'emendamento 8.1 proprio per la previsione dell'incentivo al commercio italiano di armi all'estero.

SERGIO ANDREIS. Anch'io voterò contro questo emendamento che ritengo continui lungo la linea peggiorativa intrapresa anche rispetto al testo unificato emerso dai lavori del Comitato ristretto, sul quale, peraltro, già avevamo espresso le nostre riserve proprio in relazione al possibile incentivo di vendita di armi italiane all'estero. L'approvazione del subemendamento relativo alle esibizioni ed alle mostre è una vergogna perché le armi prodotte andrebbero nascoste, non messe in mostra!

È stato inserito anche il silenzio-assenso, istituto che va nella direzione opposta rispetto a quella indicata nei principi generali di indirizzo del provvedimento in esame.

Per tali motivi — ripeto — voterò contro l'emendamento 8.1.

ADOLFO SARTI. Signor presidente, voteremo a favore di questo testo dell'articolo 8 perché riteniamo vada incontro alle ragionevoli preoccupazioni espresse da varie parti circa la necessità di prevedere un meccanismo semplice e chiaro che, facendo riferimento all'impostazione data dal Comitato ristretto, è stato opportunamente integrato. Non sono particolarmente colpito dalle pur comprensibili reazioni in ordine all'articolo in esame anche se in apparenza può mostrare qualche risvolto di comicità, soprattutto in relazione alla parola « esibizione » che non mi sentirei di raccomandare per ulteriori esercitazioni linguistiche.

Entro certi limiti ragionevoli è necessario accettare la logica del mercato; se avessimo, infatti, assunto sin dall'inizio dell'esame del provvedimento il principio accettabile e comprensibile del divieto del commercio delle armi, il dibattito sarebbe stato senz'altro appassionato ed importante dando la possibilità di svolgere

a ciascuno le proprie valutazioni di ordine ideologico mostrando le preoccupazioni morali che indubbiamente vi possono essere trattando questa materia.

Nel corso del dibattito generale, però, abbiamo espresso tutti le proprie ragioni, giungendo ad una prima conclusione circa la necessità di andare incontro alle preoccupazioni di coloro che da più parti auspicavano di affrontare una volta per tutte la delicata materia apportando ciascuno elementi di chiarezza e di ordine procedimentale.

Il testo unificato redatto dal Comitato ristretto rappresenta proprio questo punto di incontro che ha in sé una ben precisa logica: riuscire a risolvere con coscienza, senza dimenticare le questioni morali che sarebbe errato sottovalutare, un problema piuttosto rilevante. Il punto sul quale ci siamo più a lungo trattenuti, vale a dire la formulazione del comma 6 dell'emendamento Crippa 8.1, mi pare abbia trovato soluzione nel compromesso proposto con il subemendamento del relatore, che in parte risponde anche alle preoccupazioni di cui si è fatto interprete il collega Scalfaro, nel cui intervento tutti ci riconosciamo. Se egli fosse presente in questo momento, approverebbe sostanzialmente questa dizione compromissoria, che mi pare non abbia creato particolare difficoltà neanche al rappresentante del Governo.

Pertanto, per il senso di deferenza e cordialità che la maggioranza ripone nei suoi rapporti con il Governo, annuncio, con tranquilla coscienza, il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana all'emendamento 8.1, così come modificato.

ARISTIDE GUNNELLA. Annuncio di astenermi dalla votazione dell'emendamento 8.1.

La nuova formulazione del comma 6, lungi dal rendere più semplici le procedure, deresponsabilizza sul piano politico i ministri degli affari esteri e della difesa. Inoltre, ritengo contraddittoria la previ-

sione di un parere di un comitato consultivo per l'inizio delle trattative, quando lo stesso organo dovrà pronunciarsi, successivamente, nella fase conclusiva ed esecutiva della procedura.

Pertanto, pur condividendo la sostanza delle restanti disposizioni dell'emendamento 8.1, mi asterrò, ritenendo fondamentali gli aspetti cui ho fatto riferimento.

GIUSEPPE CRIPPA. Lo spirito dell'emendamento 8.1 da noi proposto, che qualche generale — anche se non unanime — consenso ha raccolto, può essere riassunto nella coerenza assoluta con le ragioni di principio che ci hanno indotti ad essere estremamente rigorosi nella fase iniziale di approvazione della normativa in esame, prevedendo una legislazione severamente restrittiva rispetto alla situazione attuale, e nello sforzo affinché le autorità preposte ad una serie di competenze si assumano ampia responsabilità politica per quanto riguarda le decisioni ed i tempi.

Non ignoriamo le obiezioni degli onorevoli Scalfaro e Gunnella, ma credo che anche la parte contestata, relativa al ricorso al comitato consultivo, debba essere interpretata secondo i principi cui ho fatto riferimento e sulla base delle esigenze di trasparenza. Ora, trovandoci in presenza di materia autorizzativa, costituita da centinaia e talvolta migliaia di pratiche, è chiaro che si farebbe comunque ricorso a sedi consultive. Con la previsione di cui al comma 8, abbiamo, dunque, fatto in modo che, almeno nei casi più rilevanti, il parere di avvio delle trattative sia reso alla luce del sole, da un organo specificatamente competente.

Purtroppo, sulla base di un subemendamento, l'intelaiatura della nostra proposta è stata modificata nella parte relativa alle fattispecie soggette al solo nulla osta del ministro della difesa, alle quali è stata aggiunta l'ipotesi di esibizioni, mostre e dimostrazioni tecniche.

Su questo aspetto della disciplina non ci troviamo d'accordo. Non a caso il no-

stro emendamento aveva omesso una simile previsione ed, anzi, ci aspettavamo un atto di coraggio da parte della Commissione, nel senso di stabilire un iter formale per un tipo di pratiche per le quali un'agevole presenza internazionale del nostro paese crea nelle coscienze di tutti noi — come ho potuto rilevare anche dall'intervento dell'onorevole Sarti — interrogativi e turbamenti. Per quanto ci riguarda, non possiamo che schierarci contro l'intensificazione dei rapporti internazionali nel settore degli armamenti.

Pertanto, dichiaro di astenermi in sede di votazione dell'emendamento 8.1 così come modificato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Crippa e Marri 8.1, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Gli emendamenti Andreis ed altri 8.2, Salvoldi ed altri 8.3, del Governo 8.4, Rutelli ed altri 8.5, Salvoldi ed altri 8.6, Ronchi ed altri ed altri 8.7, del relatore 8.12, Capanna ed altri 8.8, del Governo 8.9, Salvoldi ed altri 8.10 e del Governo 8.11 risultano pertanto preclusi.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(Effetti e durata dell'autorizzazione alle trattative).

1. L'autorizzazione ad iniziare le trattative contrattuali di cui all'articolo 8 non conferisce all'impresa il diritto di ottenere le successive autorizzazioni del Ministro del commercio con l'estero e può essere soggetta a limitazioni o condizioni. Essa ha una durata di tre anni e può essere rinnovata in relazione all'andamento delle trattative.

2. L'autorizzazione è soggetta a sospensione o revoca ai sensi del successivo articolo 14.

X LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1989

Gli onorevoli Crippa e Marri hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: del Ministro del commercio con l'estero con le seguenti: di cui all'articolo 12.
9. 1.

ARISTIDE GUNNELLA. Concordo con la formulazione dell'emendamento 9.1.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Crippa e Marri 9.1, favorevoli il relatore e il Governo.
(È approvato).

SERGIO ANDREIS. Dichiaro di astenermi dalla votazione dell'articolo 9.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9, con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato a domani, mercoledì 12 ottobre 1989.

La seduta termina alle 11,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni e degli Organi Collegiali il 31 ottobre 1989.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO